



COMUNE DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE

SETTORE: SETTORE 14 PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DSG N° 02879/2016 del 03/11/2016

N° DetSet 00193/2016 del 03/11/2016

Dirigente: MARIA ANTONIETTA GRECO

**OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013
sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico/immissione nella rete di fognatura separata, delle
acque di seconda pioggia rivenienti dall'edificio adibito a centrale telefonica sito nel
Comune di Lecce/lupiae – richiedente società Telecom Italia S.p.A.**

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta arch. Maria Antonietta Greco, in qualità di Dirigente, attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02879/2016, composta da n° 8 fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

LECCE, li 29 NOV. 2016

Firma e Timbro dell'Ufficio
IL DIRIGENTE U.T.C.
SETTORE URBANISTICO
arch. M. Antonietta GRECO

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Premesso che:

con nota acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 17/03/2016 al num. 39222 il sig. Antonino ORLANDO nato a Castelvetro (TP) ed ivi residente alla via Pitagora Marinella civ. 49, in qualità di rappresentante legale di Telecom Italia S.p.A. con sede legale a Milano alla Piazza Degli Affari civ. 02 C.F./P.IVA 00488410010 presentava istanza di AUA avente ad oggetto gli scarichi delle acque di seconda pioggia rivenienti dall'edificio adibito a centrale telefonica sito nel Comune di Lecce alla via Lupiae, e via Del Mare;

con nota prot. n. 64045/2016 del 04.05.2016, lo sportello SUAP di questa A.C. trasmetteva, alla Provincia di Lecce ed al Settore Ambiente di questa A.C., la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal sig. Antonino ORLANDO nato a Castelvetro (TP) ed ivi residente alla via Pitagora Marinella civ. 49, in qualità di rappresentante legale di Telecom Italia S.p.A. con sede legale a Milano alla Piazza Degli Affari civ. 02 C.F./P.IVA 00488410010 avente ad oggetto gli scarichi delle acque di seconda pioggia rivenienti dall'edificio adibito a centrale telefonica sito nel Comune di Lecce alla via Lupiae, e via Del Mare allegando la seguente documentazione:

- relazione tecnico-illustrativa sul trattamento e smaltimento delle acque meteoriche;
- planimetria generale dello stato dei luoghi;
- planimetria degli interventi di progetto;
- documentazione fotografica;

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.u.a.p. per il rilascio del titolo;

il R.R. 26/13 prevede, all'art 2, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;

nota del 20/06/2016 prot. n. 33290 la Provincia di Lecce – servizio Ambiente e Tutela venatoria comunicava quanto segue: “.....omissis.... esaminata la documentazione prodotta e rilevato trattasi di scarico nella rete di fognatura separata, di competenza del gestore ai sensi dell'art. 14, comma 3 del R.R. n. 26/2013, si comunica che nulla osta al rilascio dell'AUA, previa acquisizione da parte di codesto SUAP dell'autorizzazione allo scarico in fognatura presso il competente ufficio comunale.”;

all'art. 11 del Regolamento Regionale n. 26/2013 si riporta quanto segue: “Fermo restando l'obbligo, ove tecnicamente possibile, di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge, le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, opportunamente trattate secondo quanto stabilito dall'art. 10 del presente Regolamento, nei casi in cui ci sia eccedenza delle stesse acque recuperate per gli usi consentiti, ovvero l'impossibilità di riutilizzo, sono recapitate secondo il seguente ordine preferenziale: a. rete fognaria nera, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari del Soggetto Gestore per scarichi di tipo industriale e previa valutazione della compatibilità qualitativa e quantitativa del sistema fognario/depurativo; b. acque superficiali compresi i corpi idrici artificiali; c. corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali, suolo e strati superficiali del sottosuolo, qualora l'Autorità competente accerti l'impossibilità tecnica o

l'eccessiva onerosità, di utilizzare i recapiti precedentemente elencati.”;

nella relazione tecnica agli atti si riporta che:

1. “.... Omissis..... Non si movimentano sostanze di cui alla tabella 3/A e 5 dell'allegato 5 al D.lgs. 152/2006 così come dichiarato dal proprietario del lotto.”;
2. “....omissis... Le acque di prima pioggia, previo trattamento come specificato in seguito, avranno come recapito finale le vasche di accumulo adibite al riutilizzo delle stesse per uso lavaggio piazzale ed altri usi consentiti dalla legge; diversamente, le acque di seconda pioggia conferiranno tramite sistema di by – pass interno al pozzetto scolmatore direttamente nel recapito finale, quale la rete fognaria pubblica di raccolta delle acque bianche; il cui tronco principale e relative griglie di raccolta nel caso in oggetto risultano prossime al sito.”;

con nota prot. 010916/2016 del 03/08/2016 il Settore Ambiente di questa Amministrazione comunale rilasciava, alla società Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Milano alla Piazza Affari n. 02 (PIVA 00488410010) e sede operativa a Lecce alla località Lecce – Lupiae con accessi da via Lupiae e via del Mare (via Della Libertà), nella persona del suo Legale Rappresentante, sig. Antonino Orlando nato a Castelvetro (TP) il 17/11/1958 ed ivi residente alla via Pitagora Marinella n. 49 – C.F. RLNNNN58s17C286K, l'autorizzazione allo scarico - immissione nella fognatura comunale bianca separata, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del R.R. n. 26/2013, delle acque di seconda pioggia, opportunamente trattate, provenienti dall'insediamento adibito a centrale telefonica sito in località Lecce - Lupiae con accessi da via Lupiae e via del Mare (via Della Libertà), con l'obbligo di osservare determinate prescrizioni;

l'art.107, comma 2, del D.Lgs. 267/00 stabilisce: “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale”;

l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/00 attribuisce ai dirigenti, tra l'altro: “i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie”;

Tanto premesso e visto:

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,
- il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013;
- il Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- l'atto di Determinazione della Provincia di Lecce n. 228 del 15/04/2015;
- la delibera di G.M. n. 37/13 con cui è stata approvata la regolamentazione delle determine dirigenziali;
- Il D.P.R. n. 59/2013 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013;
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e la nota della Prefettura di Lecce prot. n. 0023840 del 27/03/2015;

IL DIRIGENTE

Rilevato che:

– l'impianto non rientra tra i settori produttivi per i quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 8 commi 1 e 2 del R.R. n.26/2013 (lettera q - attività destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli);

– il R.R. 26/13 prevede, all'art 2, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;

nella relazione tecnica agli atti si riporta che:

1. "... Omissis..... Non si movimentano sostanze di cui alla tabella 3/A e 5 dell'allegato 5 al D.lgs. 152/2006 così come dichiarato dal proprietario del lotto.";
2. "...omissis... Le acque di prima pioggia, previo trattamento come specificato in seguito, avranno come recapito finale le vasche di accumulo adibite al riutilizzo delle stesse per uso lavaggio piazzale ed altri usi consentiti dalla legge; diversamente, le acque di seconda pioggia conferiranno tramite sistema di by – pass interno al pozzetto scolmatore direttamente nel recapito finale, quale la rete fognaria pubblica di raccolta delle acque bianche; il cui tronco principale e relative griglie di raccolta nel caso in oggetto risultano prossime al sito.";

con nota acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 17/03/2016 al num. 39222 il sig. Antonino ORLANDO nato a Castelvetro (TP) ed ivi residente alla via Pitagora Marinella civ. 49, in qualità di rappresentante legale di Telecom Italia S.p.A. con sede legale a Milano alla Piazza Degli Affari civ. 02 C.F./P.IVA 00488410010 presentava istanza di AUA avente ad oggetto gli scarichi delle acque di seconda pioggia rivenienti dall'edificio adibito a centrale telefonica sito nel Comune di Lecce alla via Lupiae, e via Del Mare;

con nota prot. n. 64045/2016 del 04.05.2016, lo sportello SUAP di questa A.C. trasmetteva, alla Provincia di Lecce ed al Settore Ambiente di questa A.C., la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal sig. Antonino ORLANDO nato a Castelvetro (TP) ed ivi residente alla via Pitagora Marinella civ. 49, in qualità di rappresentante legale di Telecom Italia S.p.A. con sede legale a Milano alla Piazza Degli Affari civ. 02 C.F./P.IVA 00488410010 avente ad oggetto gli scarichi delle acque di seconda pioggia rivenienti dall'edificio adibito a centrale telefonica sito nel Comune di Lecce alla via Lupiae, e via Del Mare;

con nota prot. 010916/2016 del 03/08/2016 il Settore Ambiente di questa Amministrazione comunale rilasciava, alla società Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Milano alla Piazza Affari n. 02 (PIVA 00488410010) e sede operativa a Lecce alla località Lecce – Lupiae con accessi da via Lupiae e via del Mare (via Della Libertà), nella persona del suo Legale Rappresentante, sig. Antonino Orlando nato a Castelvetro (TP) il 17/11/1958 ed ivi residente alla via Pitagora Marinella n. 49 – C.F. RLNNNN58s17C286K, l'autorizzazione allo scarico - immissione nella fognatura comunale bianca separata, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del R.R. n. 26/2013, delle acque di seconda pioggia, opportunamente trattate, provenienti dall'insediamento adibito a centrale telefonica sito in località Lecce - Lupiae con accessi da via Lupiae e via del Mare (via Della Libertà), con l'obbligo di osservare determinate prescrizioni;

Ritenuto pertanto che possa darsi luogo al rilascio, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. 59 del

13/03/2013, a favore della società Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Milano alla Piazza Affari n. 02 (PIVA 00488410010) e sede operativa a Lecce alla località Lecce – Lupiae con accessi da via Lupiae e via del Mare (via Della Libertà), nella persona del suo Legale Rappresentante, sig. Antonino Orlando nato a Castelvetro (TP) il 17/11/1958 ed ivi residente alla via Pitagora Marinella n. 49 – C.F. RLNNNN58s17C286K, dell'autorizzazione allo scarico - immissione nella fognatura comunale bianca separata, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del R.R. n. 26/2013, delle acque di seconda pioggia, opportunamente trattate, provenienti dall'insediamento adibito a centrale telefonica sito in località Lecce - Lupiae con accessi da via Lupiae e via del Mare (via Della Libertà).

Verificato:

- La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
- Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- La conformità a leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 4 comma 7, dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 e ai sensi dell'art. 14 comma 3 del R.R. n. 26/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della società Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Milano alla Piazza Affari n. 02 (PIVA 00488410010) e sede operativa a Lecce alla località Lecce – Lupiae con accessi da via Lupiae e via del Mare (via Della Libertà), nella persona del suo Legale Rappresentante, sig. Antonino Orlando nato a Castelvetro (TP) il 17/11/1958 ed ivi residente alla via Pitagora Marinella n. 49 – C.F. RLNNNN58s17C286K, per lo scarico - immissione nella fognatura comunale bianca separata, delle acque di seconda pioggia, opportunamente trattate, provenienti dall'insediamento adibito a centrale telefonica sito in località Lecce - Lupiae con accessi da via Lupiae e via del Mare (via Della Libertà);

2. di sottoporre la società Telecom Italia S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:

- a) realizzare i previsti interventi entro 36 mesi dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP comunale;
- b) dare comunicazione della realizzazione degli interventi di adeguamento a questo settore inviando il certificato di regolare esecuzione degli stessi unitamente alle schede tecniche di rilevamento degli scarichi, approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;
- c) rispettare quanto riportato nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con particolare attenzione ai limiti previsti dalla Tabella 3 allegato 5 parte III del richiamato D.Lgs. – scarico in rete fognaria;
- d) è fatto assoluto divieto di immettere nella rete di pubblica fognatura bianca:
 - le acque rivenienti dai locali servizi igienici e similari e che dovranno scaricare direttamente nel collettore pubblico delle acque nere;
 - le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne che dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 11 del su richiamato regolamento regionale;
- e) le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

- f) nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti;
- g) i materiali derivanti dalle operazioni, di cui ai punti precedenti, devono essere smaltiti come rifiuti derivanti dallo svolgimento del ciclo produttivo;
- h) sia mantenuto costantemente accessibile ed in regolare efficienza il pozzetto di ispezione ai fini dei controlli esterni da parte degli Enti preposti;
- i) al fine di quanto sopra, la ditta dovrà effettuare, con cadenza annuale e presso laboratori autorizzati le analisi chimiche e batteriologiche per la verifica dei limiti previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Il rapporto di prova e campionamento dovrà essere corredato dal giudizio conclusivo a firma di professionista competente, dal quale si evinca il rispetto dei parametri previsti dalla vigente normativa, le stesse analisi devono essere trasmesse oltre che all'ufficio ambiente del Comune di Lecce anche agli uffici dell'Arpa Puglia Dap di Lecce;
- j) la ditta dovrà verificare periodicamente la perfetta tenuta stagna delle vasche, per mantenere in efficienza l'impianto, come previsto dalla normativa vigente;
- k) la manutenzione dell'impianto dovrà essere effettuata almeno ogni sei mesi da personale qualificato e con periodicità massima di cinque anni, l'impianto dovrà essere svuotato e sottoposto ad un'ispezione che comprende la tenuta stagna, la resistenza statica, le condizioni strutturali interne ed esterne, la sicurezza per le operazioni di controllo e di svuotamento periodico;
- l) provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche, secondo quanto prescritto dalla casa costruttrice degli impianti, rimuovendo altresì il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e gli oli dal pozzetto di raccolta da smaltire come rifiuti nei modi di legge. Si dovrà procedere periodicamente all'asportazione dei fanghi di sedimentazione ed al lavaggio dei filtri e, in funzione dell'utilizzo dell'impianto e del carico inquinante, al controllo visivo mensile delle vasche di sedimentazione e di disoleazione;
- m) i filtri dell'impianto di trattamento dovranno essere consegnati a centri di raccolta specializzati che si occupano del riciclaggio e del trattamento finale, il tutto dovrà essere annotato su un registro;
- n) l'eventuale olio recuperato dalla camera di raccolta dovrà essere consegnato a centri di raccolta specializzati che si occupano del riciclaggio e del trattamento finale, il tutto dovrà essere annotato tramite un registro vidimato di carico e scarico;
- o) presso l'impianto dovrà essere tenuto un quaderno di registrazione nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni:
- a) data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;
 - b) periodi di fermo dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
 - c) manutenzione ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento dei reflui;
 - d) data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;
- Tale quaderno (a fogli numerati a cura del titolare e non staccabili) dovrà essere conservato per un periodo di dieci anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti;
- p) la ditta dovrà comunicare al settore scrivente ed al settore Ambiente di questa A.C. , qualsiasi variazione sia che riguardi gli impianti e sia che riguardi la gestione dell'impianto, il trasferimento di proprietà della struttura o la variazione di cariche sociali;
- q) qualunque modifica sostanziale degli impianti autorizzati, comporta la revoca della presente autorizzazione;
- r) è facoltà di questa Amministrazione Comunale imporre, per necessità idrauliche e/o

problematiche sulla rete pluviale, limiti di portata differenti da quelli dichiaranti e/o scaricati;
s) la ditta dovrà richiedere l'autorizzazione all'allaccio alla rete fognaria comunale direttamente al Settore LL.PP. di questa Amministrazione Comunale.

3. dare atto che è facoltà di questa Amministrazione Comunale imporre, per necessità idrauliche e/o problematiche sulla rete pluviale, limiti di portata differenti da quelli dichiaranti e/o scaricati;

4. dare atto che questo Settore si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:

- richiesto dalla Provincia di Lecce e/o da altra autorità competente;
- le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
- è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;

5. di fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente;

6. dare atto che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;

7. dare atto che la presente Autorizzazione Unica Ambientale, in considerazione dell'autorizzazione rilasciata al Settore Ambient dalla Provincia di Lecce (determinazione dirigenziale n. 228 del 15/04/2015), ha durata pari ad anni quattro (04) dalla data di adozione del provvedimento e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Lecce, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del c. 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.

8. dare atto che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio;

9. dare atto che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:

- a) Alla società TELECOM ITALIA S.p.A., con sede in legale a Milano Piazza degli Affari civ. 02;
- b) Al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale, viale Aldo Moro n. 30/3 – Lecce;
- c) Al Settore LL.PP. di questa Amministrazione Comunale, via XX Settembre n. 37 – Lecce;
- d) Alla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, via Umberto I° n.13 - Lecce;
- e) Alla ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione - Servizio SISP, viale Don Minzoni n. 08 - Lecce;
- f) All'Arpa Puglia Dipartimento di Lecce, via Miglietta n. 02 - Lecce;
- g) Alla Polizia Provinciale, Palazzo ex Consorzi SISRI - Zona Industriale - Lecce;

10. dare atto che gli estremi del presente atto dovranno essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

11. dare atto che Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;

12. dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

